

**Osservazione n° 249**

prot. n° 29649 del 30.06.2006

Richiedente: Bini Patrizia

Controdeduzioni: CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il parere reso dalla Commissione Urbanistica, il Consiglio Comunale ritiene l'osservazione **MERITEVOLE DI PARZIALE ACCOGLIMENTO**, specificando quanto segue:

le verande costituiscono un elemento aggiuntivo il più delle volte estraneo e disarmonico rispetto ai caratteri morfo-tipologici e costruttivi degli edifici esistenti, ivi compresi quelli di Classe 9. La loro realizzazione in assenza di un progetto che prenda in considerazione unitariamente l'intero corpo di fabbrica originariamente assentito appare dunque suscettibile di incrementare la presenza di elementi disomogenei nelle facciate non visibili dagli spazi pubblici (che necessitano piuttosto di interventi di riordino e riqualificazione), né tantomeno è da ritenersi condivisibile una disciplina che consenta la realizzazione di verande nelle facciate visibili dagli spazi pubblici. Appare pertanto appropriato e meritevole di conferma quanto disposto dall'art. 114 punto 4 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico adottato.

Tuttavia, dal momento che, come nel caso in esame, risultano agli atti dell'Amm./ne Comunale alcune pratiche edilizie riferite a verande oggetto di provvedimenti di sospensione a seguito dell'adozione del Regolamento Urbanistico, si ritiene che le stesse possano essere esaminate sulla base della disciplina previgente, fatte ovviamente salve le verifiche circa la compatibilità paesaggistica dei singoli interventi proposti. E' opportuno pertanto integrare la disciplina di cui agli artt. 114 e 115 nel senso indicato.

Riguardo all'argomento di cui trattasi si ritiene altresì opportuno segnalare le controdeduzioni alle osservazioni proposte dall'Ufficio di Piano (prot. 9/int del 30.06.2006), sulla base delle quali, in deroga alle previsioni di cui all'art. 114, è stato ritenuto opportuno consentire:

- la realizzazione di verande su facciate visibili dalla pubblica via, limitatamente ai casi in cui la veranda da realizzarsi costituisca completamento di una facciata nella quale siano già presenti verande tra loro omogenee per materiali, dimensioni e modularità degli infissi;
- il tamponamento parziale o totale di logge, anche ove si tratti di interventi singoli (mantenendo pertanto l'obbligo di intervento per interi corpi di fabbrica o intere unità morfo-tipologiche solo per il tamponamento parziale o totale di spazi a pilotis).